Redatta/Owner/Risk Owner	Validata	Approvata
Marina Donato *Responsabile Legale*	Barbara Piccirilli *Direttore Organizzazione, Gestione e Servizi*	Italo Corsale *Direttore Generale*

Sommario

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2
2. DISPOSIZIONI PROCEDURALI 2
2.1 Premessa 2
2.2 Segnalazione di violazioni MOG e prevenzione fenomeni corruttivi 2
2.3 Canale di segnalazione interna 3
2.4 Canale di segnalazione esterna 4
2.5 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime 4
2.6 Gestione della segnalazione 4
2.7 Obblighi di riservatezza e di conservazione 5
3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 8
4. TERMINOLOGIA 8

REVISIONI		
N° revisione	**Data**	**Paragrafo di riferimento**
0	06/10/2017	Emissione nuova procedura.
1	16/01/2018	Inserito §5.3 Segnalazione relative alla prevenzione della corruzione.
2	31/08/2022	DRAFT per integrazione della precedente PR.60 nella presente PR.59 e per avvio del progetto “CNS AGILE”.
3	05/01/2023	DRAFT Revisione per attuazione progetto “CNS AGILE” previsto dal Piano Operativo in applicazione del Piano Strategico 2022-2024.
4	28/03/2023	DRAFT Revisione per attuazione FASE 2 progetto “CNS AGILE” previsto dal Piano Operativo in applicazione del Piano Strategico 2022-2024.
5	31/05/2023	DRAFT Revisione per chiusura FASE 2 progetto “CNS AGILE” previsto dal Piano Operativo in applicazione del Piano Strategico 2022-2024.
6	27/09/2023	Emissione nuova procedura per chiusura FASE 2 progetto "CNS AGILE”.
7	14/12/2023	Aggiornamento procedura in conformità alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 *(c.d. disciplina Whistleblowing*).
8	17/02/2025	Adeguamento della PR alla nuova struttura procedurale e variazione del soggetto valutatore.
9	02/09/2025	Variazione del “Responsabile della gestione del canale di segnalazione”

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Scopo della presente procedura è quello di descrivere l'iter da seguire per le segnalazioni di:

1. condotte contrarie al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo del CNS, alle procedure stabilite in attuazione dello stesso e al Codice Etico;
2. condotte contrarie alla normativa antitrust di riferimento o al Programma di compliance antitrust;
3. potenziali fenomeni corruttivi in relazione alla ISO 37001:2016 ("Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione").

La presente procedura si applica alle segnalazioni relative:

1. alla commissione o alla presunta commissione di reati di cui al Decreto 231/2001, ad ogni violazione o presunta violazione del Modello di organizzazione e gestione e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, nonché del Codice Etico;
2. illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea (Direttiva UE 2019/1937) o nazionali rilevanti relativi ad appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio, sicurezza e conformità dei prodotti, sicurezza dei trasporti, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
3. ad ogni attività, propria o di terzi, rispetto alla quale si nutra anche il minimo dubbio in merito alla conformità della stessa alla normativa antitrust di riferimento o al Programma di compliance antitrust;
4. potenziali fenomeni corruttivi riferiti alle attività svolte direttamente da CNS e a quelle su cui può avere influenza anche se svolte da soci e/o fornitori.

2. DISPOSIZIONI PROCEDURALI

2.1 Premessa

In conformità alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 che introduce la figura del "Responsabile della gestione del canale di segnalazione" si rileva che le funzioni preposte da CNS alla gestione del canale assicurano la gestione del sistema di whistleblowing, gestendo e valutando ogni segnalazione ricevuta, anche dunque ai fini dello svolgimento dell'attività di verifica e accertamento sull'osservanza e sul funzionamento del Modello di Organizzazione e Gestione e del Codice di Comportamento adottati dal CNS per le finalità di prevenzione di cui al D. Lgs. 231/2001.

2.2 Segnalazione di violazioni MOG e prevenzione fenomeni corruttivi

Sono legittimati ad effettuare segnalazioni tutti i soggetti che operano nel contesto lavorativo della società, in qualità di:

- *lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, azionisti, soggetti che esercitano funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o ovvero di rappresentanza, anche se le relative attività sono svolte a*

titolo di fatto e non di diritto, fornitori di prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo (a prescindere dalla natura di tali attività) anche in assenza di corrispettivo.

Sono, altresì, compresi nella categoria in oggetto tutti quei soggetti che, a qualsiasi titolo, vengono a conoscenza di illeciti nell'ambito del contesto lavorativo della Società ovvero:

- *quando il rapporto di lavoro non sia ancora iniziato;*
- *durante il periodo di prova;*
- *allo scioglimento del rapporto.*

E' previsto l'obbligo per tutti i destinatari del Modello di comunicare attraverso l'apposito canale interno (vedasi paragrafo 5.3) con la necessaria tempestività:

i) ogni informazione utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione dello stesso;

ii) ogni violazione o la presunta violazione del Modello, delle procedure stabilite in attuazione dello stesso e del Codice Etico di cui vengano a conoscenza, secondo quanto previsto di seguito;

iii) segnalazioni relative a fenomeni corruttivi/conflitto di interesse, relative all'applicazione della ISO 37001:2016;

iv) ogni attività, propria o di terzi, rispetto alla quale si nutra anche il minimo dubbio in merito alla conformità della stessa alla normativa antitrust di riferimento o al Programma di compliance antitrust.

2.3 Canale di segnalazione interna

La Società ha previsto un canale di segnalazione interna che il Segnalante deve utilizzare per la trasmissione delle Informazioni sulle violazioni.

L'istituzione di tale canale permette una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni. Il canale di segnalazione interna prevede la modalità scritta o orale attraverso la piattaforma web – based "Whistlelink" alla quale si accede da tutti i device attraverso il seguente link: https://cnsonline.whistlelink.com/

Il canale di segnalazione interna garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, delle Persone coinvolte e comunque menzionate nella Segnalazione nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione inoltrata ovvero integrabile.

La piattaforma fornisce al termine dell'inserimento della Segnalazione (a prescindere che sia anonima o meno) un codice alfanumerico, generato in modo casuale e automatico dalla piattaforma informatica, non riproducibile, con cui il Segnalante potrà in ogni momento visualizzare lo stato di lavorazione della propria Segnalazione ed interagire con il responsabile attraverso un tool di messaggistica. La Segnalazione può essere visualizzata e gestita solo dal responsabile del canale che, come indicato al paragrafo 5.1. ne assicura la gestione.

2.4 Canale di segnalazione esterna

La normativa prevede oltre all'istituzione del canale interno, il ricorso da parte del segnalante ad un canale esterno istituito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e disponibile sul sito istituzionale ANAC qualora ricorra una delle seguenti condizioni come previsto art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023:

- mancata attivazione da parte della società del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme;
- ha già effettuato una Segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione interna, questa non avrebbe seguito o che andrebbe incontro a ritorsioni.
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

La Divulgazione pubblica, ai sensi dell' art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 24/2023 , è possibile per il Segnalante solo al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

- ha già effettuato una Segnalazione sia interna sia esterna, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente e palese per il pubblico interesse;
- ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la Segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2.5 Caratteristiche della segnalazione e segnalazioni anonime

Le Segnalazioni devono essere debitamente circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della Segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Le Informazioni sulle violazioni segnalate devono essere veritiere.

È utile anche che il Segnalante fornisca documenti che possano dare elementi di fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Le Segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate, sono equiparate a Segnalazioni ordinarie e considerate nell'ambito della presente procedura.

2.6 Gestione della segnalazione

Il Segnalante invia la Segnalazione attraverso il link sopra indicato, in modalità scritta, mediante la compilazione di un format guidato, o in modalità orale, tramite un sistema di messaggistica vocale. Una volta

ricevuta la segnalazione sulla piattaforma, quest'ultima viene presa in gestione da parte responsabile della gestione del canale entro 7 giorni dalla ricezione con invio al segnalante di presa in carico della medesima.

Il soggetto responsabile della gestione del canale verifica se la Segnalazione rientra nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023 ("inerenza della Segnalazione") e la sua verificabilità in base alle informazioni fornite.

In questa fase, qualora il responsabile del canale lo ritenga necessario per valutare l'inerenza della Segnalazione potrà richiedere ulteriori informazioni direttamente al segnalante e/o coinvolgere altre funzioni aziendali, sempre nel rispetto del principio di riservatezza.

Qualora la Segnalazione non sia inerente, il responsabile del canale lo comunica al Segnalante tramite la piattaforma entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa e archivia la Segnalazione.

Per le Segnalazioni non rientranti nel perimetro delle violazioni ex D.Lgs. 231/2001, il responsabile del canale, coinvolgerà la funzione aziendale competente sulla base del Modello Organizzativo vigente (owner/risk owner del processo) per svolgere le necessarie valutazioni, le relative analisi, nonché per definire gli eventuali provvedimenti conseguenti, sempre nel rispetto del principio di riservatezza.

La medesima istruttoria verrà effettuata anche per il perimetro delle segnalazioni rientranti nel novero del D.Lgs 231/01 coinvolgendo di volta in volta le funzioni aziendali competenti sulla base del Modello Organizzativo vigente. (owner/risk owner del processo).

Il Consorzio comunque si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi presso le sedi ritenute più opportune qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile legate alla falsità della dichiarazione.

2.7 Obblighi di riservatezza e di conservazione

Gli obblighi di riservatezza cui è tenuta la Società nella gestione delle segnalazioni di cui al D.lgs. n. 24/2023 (di seguito anche il Decreto), si giustificano in base a quanto previsto nel suo articolo 12.

La disposizione prevede che l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, par. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche il GDPR) e dell'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. n. 196/2003 (di seguito anche il Codice in materia di protezione dei dati personali o anche soltanto il Codice). La protezione della riservatezza, secondo il Decreto, si estende anche all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante[1].

[1] Conformemente all'articolo 12 del D.Lgs 24/2023, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o

Necessario corollario della disposizione citata è quello per cui la ricezione e la gestione delle segnalazioni interne determinano in capo a chi è chiamato ad occuparsene il trattamento dei dati personali[2] delle persone a vario titolo coinvolte nei fatti segnalati. Pertanto, la Società, quale titolare del trattamento, è tenuta a mettere in pratica tutti gli adempimenti previsti dal GDPR per garantire la conformità del trattamento ai suoi principi[3].

In ottemperanza a quanto sopra, la Società si impegna, svolgendo al fine una valutazione preliminare del suo impatto sul trattamento dei dati personali, a che la piattaforma adottata per il trattamento in questione rispetti e applichi i principi del GDPR, ovvero la Società cura a che essa possa garantire:

- la raccolta dei dati al solo fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni di cui al Decreto. Le informazioni rilasciate attraverso i canali di segnalazione interni, sempre se puntuali e circostanziate, saranno considerate dalla Società anche in caso di segnalazioni anonime. Esse dovranno essere registrate dal gestore della segnalazione e la documentazione ricevuta dovrà essere conservata al solo fine di garantire al segnalante, allorchè venga successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, le tutele previste per il whistleblower (articolo 15, comma 4, del Decreto);
- la raccolta di dati adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui essi sono trattati. A tal riguardo, la Società si attiene a quanto previsto dal Decreto laddove raccomanda di escludere i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione. Essi, infatti, non devono essere raccolti o, se raccolti accidentalmente, devono essere cancellati senza indugio;
- l'esattezza e l'aggiornamento dei dati personali, mettendo in pratica laddove necessario ogni più che ragionevole misura atta a rettificare tempestivamente gli eventuali dati inesatti relativi alla segnalazione;
- l'applicazione di misure tecniche e organizzative adeguate. Nel contesto in esame, caratterizzato da elevati rischi per i diritti e le libertà degli interessati, il ricorso a strumenti di crittografia[4] nell'ambito dei canali interni di segnalazione, è di regola da ritenersi una misura adeguata a dare attuazione, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, al principio di integrità e di sicurezza;
- l'accesso ai canali interni di segnalazione, allorchè avvenga dalla rete dati interna e sia mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*, con garanzia di non tracciabilità - sia sulla piattaforma informatica che negli

in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.
I commi 3 e 4 dell'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023 prevedono, altresi, che "*Nell'ambito del procedimento penale* – così recita il terzo comma - *l'identità della persona segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale*", e, al quarto comma, che "*Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria*".

[2] Ai sensi dell'articolo 4, par. 2, n. 1) del GDPR il dato personale è qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

[3] Il Considerando 26 del GDPR precisa in merito che "*principi di protezione dei dati non dovrebbero applicarsi a informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il presente regolamento non si applica pertanto al trattamento di tali informazioni anonime*".

[4] Così come chiarito dalle "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*" approvate dall'ANAC con delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche le Linee Guida ANAC).

apparati di rete eventualmente coinvolti nella trasmissione o monitoraggio delle comunicazioni - del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione a tali canali[5];

- l'accesso ai dati raccolti mediante le segnalazioni solo alle persone espressamente autorizzate dalla Società prima di dar seguito alle attività loro demandate nell'ambito della gestione delle segnalazioni medesime. Laddove possibile e quando non venga compromessa la riservatezza dei segnalanti, le attività svolte da tali soggetti potranno essere tracciate e comunque sottoposte a controllo, anche per il tramite della piattaforma in uso per la ricezione delle segnalazioni.
  Con l'autorizzazione al trattamento, essi ricevono istruzioni sullo svolgimento del trattamento loro demandato; in ogni caso la Società garantisce che i soggetti autorizzati rimangano aggiornati e informati durante tutta la vigenza del loro incarico, anche per il tramite di un'adeguata e specifica formazione professionale volta ad accrescerne le competenze specialistiche anche in materia di normativa sulla protezione dei dati personali, sicurezza dei dati e delle informazioni, nonché in tema di addestramento relativamente alle procedure predisposte.

Al fine di rendere gli interessati edotti delle scelte operate per l'organizzazione del trattamento in questione, la Società si preoccupa, altresì, di rendere ex ante un'informativa sul trattamento dei dati personali mediante la pubblicazione di documenti informativi tramite il sito web di pertinenza, la piattaforma prescelta per le segnalazioni.

Particolare attenzione la Società, nelle sue valutazioni, dedica alla raccolta e alla conservazione dei dati personali, applicando misure sufficientemente adeguate a evitare che essi vengano trattati oltre quanto previsto per il perseguimento delle finalità di cui al Decreto. Al fine, la Società si adegua e adegua i mezzi del trattamento adottati ai fini detti alle prescrizioni in esso contenute che prescrivono:

- che, nel caso in cui sia palese l'assoluta irrilevanza rispetto alla vicenda segnalata di parti della segnalazione, che contengono dati personali, ai sensi dell'art. 13, co. 2, del Decreto, tali parti siano oggetto di "oscuramento" (equivalente a cancellazione logica) e non siano utilizzati per le successive attività di istruttoria. Nell'eventualità di trasmissione a terzi, la segnalazione dovrà essere epurata da elementi ritenuti non significativi o utili;
- che, nel caso in cui il gestore della segnalazione si esprima a favore dell'improcedibilità o dell'inammissibilità della segnalazione, i dati personali raccolti debbano essere esclusi dagli archivi, fisici e logici, dove si trovano, una volta che il segnalante avrà ricevuto la comunicazione del mancato seguito alla sua segnalazione, salvo ulteriori obblighi di conservazione che nel caso saranno dalla Società verificati, accertati e documentati;
- che qualora la segnalazione interna sia presentata a un soggetto diverso da quello individuato e autorizzato dalla Società e sia evidente che si tratti di segnalazione whistleblowing, la stessa vada trasmessa, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento e senza trattenerne copia, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Così prevedendo, la Società, in linea con la normativa anche regolamentare applicabile in specie, evita l'occasione di compiere illeciti rilevanti ai fini del GDPR, mantenendo e conservando copie di documenti in misura non necessaria al perseguimento delle finalità del trattamento in questione;

[5] In ottemperanza con quanto previsto sul punto dalle Linee Guida ANAC.

- che le segnalazioni e la relativa documentazione siano conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 (cinque) anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.lgs. n. 24/2023. Possono essere fatti salvi gli ulteriori sviluppi della procedura (instaurazione di un giudizio davanti l'autorità competente). La conservazione dei dati personali avverrà per il tramite archivi (informatici per lo più) gestiti dalla Società, anche per il tramite dei suoi fornitori, nel rispetto delle misure tecniche e organizzative necessarie a garantire ad essi e ai dati in essi contenuti i requisiti di integrità, riservatezza e disponibilità richiesti dal GDPR.

3. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Regolamento dei rapporti contrattuali ed economici di preassegnazione, assegnazione ed esecuzione di lavori, servizi e forniture ai soci

Modello di Organizzazione gestione e controllo, procedure stabilite in attuazione dello stesso, Codice Etico

Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24 *(c.d. disciplina Whistleblowing*)

Linee guida GDPR *Whistleblowing*

Programma di Compliance Antitrust

Manuale del Sistema di Gestione Integrato.

PR.01 – "Gestione documentazione di Sistema"

4. TERMINOLOGIA

PAROLE CHIAVE	DEFINIZIONI
CONTESTO LAVORATIVO	attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte da un soggetto nell'ambito dei rapporti giuridici da questi instaurati con CNS.
DIVULGAZIONE PUBBLICA	rendere di pubblico dominio Informazioni sulle violazioni tramite la stampa ovvero mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
FACILITATORE	la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione e che opera nel medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI	informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nonché elementi riguardanti condotte, anche omissive, volte ad occultare tali violazioni.
ORGANISMO DI VIGILANZA	Organo istituito in ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b), del d.lgs.231/01 con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento,

	all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello.
PERSONA COINVOLTA	la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione effettuata tramite il canale interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica, come soggetto a cui la violazione è attribuita o comunque riferibile.
SEGNALANTE	la persona che effettua una Segnalazione tramite il canale di segnalazione interno o esterno, denuncia, Divulgazione pubblica.
SEGNALAZIONE	qualsiasi comunicazione, scritta, orale o esposta in colloquio, anche in forma anonima, contenente Informazioni sulle violazioni acquisite nel proprio Contesto lavorativo.
SEGNALAZIONE INTERNA	comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale interno di segnalazione.
SEGNALAZIONE ESTERNA	comunicazione scritta o orale delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna attivato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).